



**R.G. n. 4874 / 2014**

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI CASTROVILLARI**

Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo, celebrata l'udienza in forma cartolare, in conformità a quanto previsto dall'art. 221, comma 4 D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020, nella parte in cui è disposto:

<<Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. ... (omissis)...>>;

Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

**Ex art 429, co. 1, cpc**

nella causa di lavoro promossa da:

██████████ ██████████, con l'Avv. ██████████ (██████████) VIA  
██████████ 87036 RENDE;



parte ricorrente

**CONTRO**

██████████ SRL L.V. L., con l'Avv. ██████████ ██████████ ██████████  
██████████ VIA ██████████ COSENZA;

Parte resistente

**OGGETTO:** retribuzione

**FATTO E DIRITTO**

Con ricorso ex art. 414 cpc, l'odierno ricorrente conveniva in giudizio la ██████████ ██████████ Srl per la rideterminazione e la quantificazione dell'effettiva entità delle prestazioni lavorative rese nel periodo dal 17.10.2012 al 27.07.2013 oltre il TFR, basandosi su una pregressa ricostruzione del rapporto lavorativo intrattenuto avvenuta a mezzo di Accertamento Tecnico Preventivo RG 1110/2013, per il periodo 18 gennaio 2013/22 luglio 2013.

Esponeva:

- di avere lavorato dal 17.10.2012 al 17.11.2012, con contratto a tempo determinato-full time, prorogato fino al 17.5.2013 e trasformato in contratto a tempo indeterminato da tale ultima data;
- di avere rassegnato le dimissioni per giusta causa il 27.7.2013;
- di avere lavorato 19 ore al giorno;
- di non avere mai percepito gli acconti indicati nelle buste paga.

Concludeva chiedendo la condanna del datore di lavoro al pagamento delle somme spettanti a titolo di contingenza, 13ma e 14 mensilità, indennità per lavoro notturno, ferie, festività non godute, scatti di anzianità, per un totale di € 17.201,16 oltre alla regolarizzazione della posizione previdenziale.

Si costituiva in giudizio la società ██████████ ██████████ Srl, eccependo in via preliminare l'incompetenza del Giudice adito e la nullità e improcedibilità del ricorso, nonché l'insussistenza dei requisiti per il procedimento ex art 696 bis cpc.

Espletata l'istruttoria, all'odierna udienza si decide.

**§§§**

**SULLA COMPETENZA TERRITORIALE.**

Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di incompetenza per territorio, superata attraverso l'attento esame della documentazione depositata dalla difesa attorea (v. all in atti), dalla quale risulta la sede secondaria di Castrovillari (eccezione peraltro giù superata nel procedimento ex art 696 bic cpc), la cui consulenza tecnica è stata acquisita nel presente giudizio.



## **AMMISSIBILITA' DEL PROCEDIMENTO PER ATP.**

Giova precisare che ogni doglianza, circa il modus operandi del ctu nel procedimento per ATP già conclusosi, non può trovare ingresso nel presente giudizio.

Con riferimento alle eccezioni sollevate in merito alla utilizzabilità nel presente giudizio della consulenza tecnica espletata in via preventiva, invece, si osserva quanto segue.

A mente dell'art. 696 bis, rubricato "Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite": *"L'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'art. 696, ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo art. 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti. Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione. Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell'espropriazione e dell'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Il processo verbale è esente dall'imposta di registro. Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito. Si applicano gli artt. da 191 a 197, in quanto compatibili"*.

Pertanto, ove la domanda venga accolta ed il giudice disponga la consulenza, è previsto che all'esperto sia affidato il potere di conciliare le parti e – nel caso di buon esito – il relativo accordo contenuto nel verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale; inoltre il verbale di conciliazione gode dell'esenzione dall'imposta di registro.

All'istituto è attribuita dalla giurisprudenza e dalla dottrina una funzione conciliativa, quale strumento volto a favorire la soluzione transattiva della controversia insorta tra le parti e per altro verso, si ritiene che il legislatore abbia inteso consentire l'anticipazione di tale perizia prima dell'inizio del giudizio di merito, proprio per mettere le parti in lite nella condizione di svolgere un giudizio prognostico in ordine all'esito della causa, così da stimolare la dissuasione all'esito giudiziale e processuale della controversia insorta (cfr. Muroni, Resp. civ. e prev. 2010, 11, 2326).

Pertanto in dottrina si è rilevato come alla base dell'istituto vi sia una "doppia anima": la prima è quella che permette di utilizzarlo quale strumento di conciliazione della controversia tra le parti; la seconda è quella che riconosce alle parti il diritto di precostituire una prova prima e al di fuori del processo di merito, "a prescindere" dalla ricorrenza dei presupposti del fumus e del periculum (cfr. Nardo, La nuova funzione conciliativa dell'accertamento tecnico preventivo alla luce della recente legge n. 80/2005, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it)).



Come rilevato da quest'ultimo autore, la scelta in tal senso è stata dunque quella di riconoscere all'istituto una funzione di conciliazione della controversia; pertanto, esperita la relazione peritale, nel contraddittorio di tutte le parti interessate, la stessa relazione cui è pervenuto il c.t.u. può costituire "la base per una conciliazione della controversia fra le parti e ciò non più partendo dalle proprie valutazioni tecniche, eseguite dai propri periti di fiducia, ma per effetto di un accertamento tecnico svolto da un perito, terzo, nominato dal giudice, il quale, verificati lo stato dei luoghi, l'origine dei danni e le cause che le hanno determinate, individua finanche le possibili soluzioni e i rimedi per ovviare a tanto, offrendo quindi anche alle parti alcune ipotesi di soluzione della loro controversia". Secondo tale impostazione le parti, avendo potuto accertare la esistenza o meno di determinati crediti in favore di una parte; quantificare esattamente le somme eventualmente dovute e legittimamente spettanti ad una o più parti; verificare in che misura andrebbero suddivise le responsabilità dirette e/o indirette delle parti e le specifiche obbligazioni a carico delle stesse; individuare le possibili soluzioni per superare i diversi contrasti tra le parti; accertare i costi e la loro suddivisione tra le parti eventualmente responsabili, si rendono conto della opportunità pratica di conciliare la loro controversia (cfr. Nardo, op. ult. cit.).

Anche il Tribunale di Varese, ha colto tale opzione interpretativa<sup>1</sup>, affermando espressamente che «l'istituto non ha natura cautelare» e che «la prevalente giurisprudenza di merito (...) aderisce vuoi implicitamente vuoi esplicitamente alla tesi dottrina che iscrive l'istituto nell'alveo delle alternative dispute resolution, valorizzando la tensione della norma verso la composizione della lite, l'intervento di un terzo neutrale e le agevolazioni fiscali».

Pertanto, secondo la pronuncia in commento, l'istituto in esame si pone come strumento alternativo di risoluzione delle controversie, non già come strumento cautelare di costituzione preventiva di un mezzo di prova.

La soluzione adottata, oltre che rispondente all'opinione della prevalente dottrina, è già stata seguita dalla giurisprudenza di merito.

Infatti così è stato ripetutamente affermato dal Tribunale di Busto Arsizio, 25 maggio 2010, con nota di Muroni in Resp. civ. e prev. 2010, 11, 2322): *"la consulenza tecnica preventiva di cui all'art. 696 bis c.p.c. è nella sostanza uno strumento alternativo di risoluzione della controversia a scopo deflattivo del contenzioso civile e con fini, dunque, espressamente e primariamente conciliativi più che di cautela, di talché l'espletamento di tale consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al comma 1 dell'art. 696 c.p.c., ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Stante la citata funzione deflattivo-conciliativa dell'istituto non sono consentite interpretazioni eccessivamente restrittive e valutazioni formalistiche, salvo il caso in cui la possibilità conciliativa sia totalmente da escludersi come quando vi sia una contestazione radicale non già della responsabilità ma del rapporto da cui trarrebbe origine il credito da accertare;*

<sup>1</sup>Tribunale di Varese, Sezione I Civile, Decreto 21 aprile 2011, (Est. Giuseppe Buffone)



*in tali casi, infatti, mancherebbe qualsivoglia punto di partenza per l'ipotesi di conciliazione e la consulenza preventiva rischierebbe di essere meramente esplorativa, volta alla precostituzione di un mezzo di prova al di fuori del requisito del periculum e non già ad evitare il giudizio di merito".*

Secondo la giurisprudenza la finalità del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (quale si desume dalla complessiva disciplina dell'istituto e dalla stessa rubrica "consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite") impone alle parti uno speciale impegno nell'individuazione di una soluzione transattiva e, pertanto, il rifiuto di valutare la possibilità di una definizione bonaria della controversia deve essere considerato ai fini della disciplina delle spese di lite all'esito dell'eventuale giudizio di merito (così Tribunale di Arezzo, 9 marzo 2010).

Una volta tentata la conciliazione, qualora le parti siano addivenute ad un accordo conciliativo, "si forma il processo verbale della conciliazione" (articolo 696 bis, comma 2, c.p.c.). In tal caso, il giudice attribuisce, con decreto, efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell'espropriazione e dell'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale (articolo 696 bis, comma 3, c.p.c.). Il processo verbale è esente dall'imposta di registro (comma 4).

In ogni caso, se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente tecnico sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito (comma 5).

L'elaborato peritale ha trovato, dunque ingresso nel presente giudizio.

Dall'elaborato peritale predetto si evince il numero delle ore di straordinario espletato dal ricorrente con riferimento al limitato periodo dal 18 gennaio al 22 luglio 2013.

Sulla scorta delle ore di lavoro straordinario espletate secondo l'elaborato del primo CTU, è stata disposta consulenza che accertasse le differenze retributive spettanti, detratto quanto già percepito secondo buste paga depositate.

Quanto alle altre voci retributive richieste e quanto al lavoro straordinario eventualmente svolto nel periodo fino al 17 gennaio 2013, giova precisare che vi è un difetto di prova, ex art 2697 cod. civ.

Per il periodo dal 17.10.2012 al 17 gennaio 2013, infatti non vi sono dati che dimostrano documentalmente l'espletamento di lavoro straordinario.

Non vi è prova, inoltre, per l'intero periodo lavorativo, dello svolgimento di lavoro notturno e festivo: né prova documentale, né prova per testi, atteso che neppure i testi escussi hanno fornito la prova dello svolgimento di lavoro straordinario nel periodo fino al 17 gennaio, né della mancata fruizione delle ferie, né dello svolgimento di lavoro notturno e festivo. Pertanto, queste ulteriori voci non sono state prese in considerazione: lavoro notturno, lavoro festivo, lavoro straordinario nel periodo fino al 17 gennaio.

Si è proceduto alla quantificazione:



- delle somme spettanti per il lavoro straordinario documentato ed attestato nel procedimento per ATP, dal 18 gennaio al 22 luglio 2013;
- delle somme non corrisposte a titolo di 13ma e 14ma mensilità, sulla scorta di quanto risulta per tabulas dalle buste paga prodotte;
- di eventuali differenze dovute a titolo di TFR, sulla scorta di quanto risulta per tabulas dalle buste paga prodotte.

## CONCLUSIONI

La domanda può essere accolta solo con riferimento al periodo dal 18 gennaio al 22 luglio dell'anno 2013 e solo con riferimento alla voce "lavoro straordinario", secondo il numero di ore documentato e accertato nel procedimento ex art 696 bis cpc.

Può essere accolta anche relativamente alle voci "TFR" e "13ma /14ma mensilità", solo per la parte eccedente quanto già corrisposto secondo buste paga in atti.

Ciò in quanto, con riferimento alle buste paga quietanzate, con l'ordinanza n. 27749 del 03.12.2020, la Cassazione ha ritenuto che, in caso di sottoscrizione della busta paga per ricevuta e quietanza, grava sul lavoratore l'onere di provare la non corrispondenza tra quanto riportato nel cedolino e la retribuzione effettivamente ricevuta.

Orbene, nel caso di specie, non è stato assolto tale onere probatorio e non è stata fornita prova che siano state corrisposte somme inferiori a quelle risultanti dalle buste paga. Il teste D'Agostino ha dichiarato che gli era stato riferito dal ricorrente che percepiva somme inferiori a quelle risultanti dalle buste paga, ma si tratta pur sempre di dichiarazioni vaghe e comunque de relato ex parte actoris, peraltro prive di ulteriori riscontri. Non può ritenersi raggiunta, dunque, la prova del pagamento di somme inferiori a quelle risultanti dalle buste paga, né la prova che gli acconti indicati in busta paga non siano mai stati corrisposti.

Ciò spiega anche perché nel presente giudizio non si è tenuto conto delle somme quantificate nel procedimento per ATP, in quanto non risulta ivi detratto quanto già percepito dal ricorrente secondo buste paga. Poiché nel presente giudizio non è stata fornita prova che il ricorrente avesse percepito somme inferiori a quelle risultanti dalle buste paga quietanzate (onere sullo stesso gravante come sopra si è detto), queste somme dovevano necessariamente essere detratte dal calcolo.

In conclusione, tenendo conto di quanto già percepito dal lavoratore in busta paga, sulla scorta delle ore di straordinario quantificate dal CTU [REDACTED] alla luce dei conteggi elaborati nel presente giudizio dal CTU [REDACTED] (tenendo conto anche dei periodi di vigenza dell'accordo aziendale), spettano al lavoratore le seguenti somme:

- per lavoro straordinario, € 1052,63 + € 346,82 (totale 1.399,45)
- per TFR € 1.219,03
- per 13ma e 14ma mensilità, € 349,41;
- per un totale di € 2.967,89, al lordo dalle ritenute fiscali e previdenziali, cui si devono aggiungere interessi e rivalutazione.



Così correttamente ha quantificato il CTU, sulla scorta dei dati disponibili, provvedendo accuratamente a riformulare i calcoli, su richiesta di codesto Giudicante, in base alle osservazioni che di volta in volta sono state sollevate dalle parti (peraltro a verbale di udienza e non nei termini per le osservazioni al CTU).

In conclusione, la resistente deve essere condannata al pagamento della somma di € 2.967,89, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto, fino al soddisfo.

Le spese del giudizio sono compensate, stante la soccombenza reciproca, mentre quelle della CTU sono poste a carico della resistente, come da separato decreto.

**p.q.m.**

Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:

- condanna la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 2.967,89, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto, fino al soddisfo;
- compensa le spese del giudizio tra le parti;
- condanna la resistente al pagamento delle spese di CTU, liquidate con separato decreto.

Castrovillari, 03/11/2022

**Il Giudice**

**D.ssa Anna CAPUTO**

